

# **BGer 8C 770/2018 vom 7. Februar 2019**

Bundesgericht, 2019-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_770\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_770_2018)

FR: TF 8C 770/2018 du 7 février 2019

IT: TF 8C 770/2018 del 7 febbraio 2019

## **Regeste**

Assistenza sociale (presupposto processuale) | Sanità & sicurezza sociale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

A norma dell' art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto del 29 novembre 2018 (lett. B.b), l' art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.

### **E. 1.2**

Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto del 29 novembre 2018 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria sentenza (8F\_12/2017 del 24 novembre 2017 consid. 1.2 con riferimenti). Il ricorrente con il suo scritto si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto del 29 novembre 2018, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.

### **E. 2**

Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, il ricorso difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate. Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario, non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese ( art. 62 cpv. 1 LTF ; sentenza 8F\_12/2017 consid. 2 con riferimenti). Anche la sua domanda di esonero non può trovare accoglimento.

### **E. 3**

Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto del 29 novembre 2018 sia il ricorso sono inammissibili. In via del tutto eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.